



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTI STENOGRAFICO

n. 1

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

7^a seduta: giovedì 30 maggio 2013

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 3, 6
* FORNARO (PD)	5
GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCPI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00065, presentata dal senatore Fornaro.

Ringrazio per la disponibilità il sottosegretario Giorgetti, al quale rivolgo, a nome della Commissione, un saluto di benvenuto e l'augurio di un buon lavoro.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Signor Presidente, innanzitutto ricambio il saluto e l'augurio di buon lavoro.

Con il documento in esame il senatore interrogante chiede chiarimenti interpretativi in merito all'entrata in vigore del nuovo regime IVA delle prestazioni sociali rese da cooperative e loro consorzi a soggetti svantaggiati, così come modificato dall'articolo 1, commi 488-490, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)».

Credo che sia utile richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento.

Il citato articolo 1, comma 488, della legge n. 228 del 2012 ha disposto l'abrogazione del n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

Il medesimo comma ha disposto, altresì, l'introduzione del n. 127-*undevices* nella parte III della medesima Tabella, ai sensi del quale sono ora soggetto all'aliquota del 10 per cento «le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

Il comma 489 ha previsto, poi, la soppressione del primo e del secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in via interpretativa estendeva l'aliquota agevolata del

4 per cento, contenuta nel citato n. 41-*bis*) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-*bis*), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. Il medesimo articolo consentiva, altresì, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Onlus di diritto), di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ossia di beneficiare del regime fiscale più favorevole.

Il comma 490 ha stabilito, infine, che «le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013».

L'Agenzia delle entrate ha espressamente precisato nella circolare del 3 maggio 2013, n. 12/E, che, in base alle nuove disposizioni, il regime IVA delle prestazioni socio-assistenziali rese dalle cooperative deve così declinarsi: regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di Onlus e cooperative sociali (ovvero Onlus di diritto), direttamente nei confronti del fruttore finale; aliquota IVA del 10 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; aliquota ordinaria del 21 per cento, se rese da cooperative non Onlus (sia ordinarie che di diritto) e sempre che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni.

La questione sollevata con il documento di sindacato ispettivo riguarda la decorrenza del nuovo regime. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che, come chiarito nella predetta circolare, occorre distinguere le prestazioni rese sulla base di contratti di appalto dalle prestazioni rese direttamente nei confronti dei beneficiari. Infatti, il citato comma 490 dispone che le modifiche all'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013: pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento.

Con riguardo ai rinnovi – espressi o taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013, troverà applicazione il nuovo regime.

L'abrogazione del n. 41-*bis*) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, invece, ha effetto già dal 1^o gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013. Pertanto, le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruttori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali Onlus e per le cooperative Onlus, mentre per le altre cooperative l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del 21 per cento». A parere dell'amministrazione finanziaria, tale disposizione non contrasta con quanto stabilito dal successivo comma 490 del medesimo articolo 1. In particolare, considerato che l'abrogato articolo 41-*bis*) della Tabella A, parte II, prevedeva espressamente sia le operazioni rese direttamente che quelle rese sulla

base di contratti di appalto e convenzione, il richiamo contenuto nel corpo del comma 490 solo alle prestazioni rese in esecuzione dei contratti di appalto e convenzione esplicita la volontà del legislatore di rinviare la decorrenza delle nuove disposizioni solo per queste ultime prestazioni. Tale puntuale rinvio è stato ritenuto funzionale al fine di non incidere sui bilanci degli enti locali che, per l'anno in corso, avevano già affidato alle cooperative le prestazioni socio-assistenziali, stipulando contratti di appalto sulla base della previgente normativa. Pertanto, l'Agenzia delle entrate ribadisce quanto chiarito nella citata circolare n. 12/E, dovendosi confermare che le nuove disposizioni (e, in particolare, l'abrogazione dell'aliquota del 4 per cento) possono ritenersi in vigore dal 1^o gennaio 2013, salvo in ogni caso l'applicazione della clausola di differimento dell'operatività contenuta nel comma 490, che non si limita a rinviare la decorrenza delle nuove regole alle prestazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2013, ma richiama espressamente i «contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013».

Giova in questa sede ricordare che la modifica normativa si è resa necessaria al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione, in quanto era stato emesso nei confronti dell'Italia un progetto pilota (progetto pilota 3328/12/TAXU), con cui la Commissione europea chiedeva informazioni in merito all'IVA super ridotta prevista per i servizi socio-assistenziali prestati dalle cooperative. Inoltre, il Dipartimento delle finanze rappresenta che la novella normativa in argomento è suscettibile di determinare effettivi positivi di gettito stimati in 153 milioni di euro a decorrere dal 2014.

In conclusione, la previsione di una decorrenza diversa dal 1^o gennaio 2013 per l'applicazione delle nuove disposizioni alle prestazioni rese dalle cooperative sociali direttamente a privati necessiterebbe di un'apposita integrazione della norma in questione che tenesse conto dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

FORNARO (PD). Ringrazio il sottosegretario Giorgetti per la risposta, della quale non posso però dichiararmi soddisfatto.

L'interrogazione, nella quale sostanzialmente si richiama in maniera puntuale la nuova normativa e le ragioni delle modifiche introdotte con la legge di stabilità per il 2013, pone una questione di carattere interpretativo. In particolare, si evidenzia come l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate con riguardo alle nuove disposizioni determinerà il sorgere in capo alle cooperative di questioni molto delicate, essendo assolutamente evidente che il rischio di contenzioso con i clienti sarà elevatissimo.

Fino all'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, infatti, alla normativa è stata data una differente applicazione, per cui è chiaro che parlare di un'aliquota al 21 per cento in luogo di una aliquota agevolata alimenterà il contenzioso, oltre a determinare difficoltà economiche per le imprese cooperative, visto che, alla fine, si tratta di una differenza molto elevata.

Ovviamente prendo atto della risposta e mi riservo, nel corso dell'*iter* legislativo, di verificare se ci saranno le condizioni per intervenire nuovamente sulla materia. Mi pare infatti ci sia una questione che definirei di carattere generale, perché occorre dare tempo al sistema per adattarsi. È evidente che la scelta adottata porterà intanto ad avere uno spostamento di attività, dalle cooperative alle cooperative sociali.

Segnalo peraltro, in termini non fiscali ma economici, che si rischia di scaricare sul settore più debole e a più bassa capitalizzazione del sistema cooperativo, ovvero le cooperative sociali, la tensione, che c'è ed è molto forte, dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, di cui abbiamo discusso in un'altra Commissione. Questo è un ulteriore elemento di criticità di cui occorre tener conto.

Ripeto, vedremo, cammin facendo, se ci sarà la possibilità di intervenire.

Ringrazio ancora il Sottosegretario per la sua tempestiva risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

FORNARO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) (articolo 1, commi da 488 a 490) ha modificato la disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

in particolare il comma 488 dispone l'abrogazione del citato n. 41-bis, che prevedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale»;

il medesimo comma dispone altresì l'introduzione dello stesso tipo di prestazione al n.127-*undevicies* nella parte III della tabella, ai sensi del quale alcune prestazioni sono ora soggette all'aliquota del 10 per cento;

in sintesi le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18 a 21 e 27-*ter* dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese da società cooperative, saranno dunque assoggettate a diversi trattamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di *onlus* e cooperative sociali (*onlus* di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale; aliquota Iva del 10 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in generale; aliquota ordinaria del 21 per cento, se rese da cooperative non *onlus* (sia ordinarie sia di diritto) e sempre che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni;

considerato che:

la circolare n.12/E dell'Agenzia delle entrate del 3 maggio 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 e dal cosiddetto decreto crescita;

in particolare, per ciò che concerne il comma 490 della legge di stabilità, la circolare chiarisce che le modifiche dell'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati

dopo il 31 dicembre 2013; pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla data del 31 dicembre 2013 si applicherebbe il nuovo regime;

considerato, inoltre, che nella medesima circolare si precisa che l'abrogazione del n. 41-bis della tabella A ha effetto già dal 1^o gennaio 2013, data in entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire con la massima sollecitudine chiarimenti in ordine all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate in merito all'abrogazione, ad opera della legge di stabilità per il 2013, del n. 41-bis con effetto dal 1^o gennaio 2013;

in particolare, se non ritenga opportuno escludere qualunque interpretazione retroattiva della disposizione in ragione del tenore letterale del comma 490, che, a giudizio dell'interrogante, correttamente ed inequivocabilmente reca una norma di efficacia temporale, che limita ogni applicazione del nuovo regime alle prestazioni erogate in forza dei contratti in essere nell'anno di imposta 2013, anche al fine di non arrecare danni economici alle imprese cooperative con conseguenti possibili contenziosi.

(3-00065)